

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

## *Foggia*

### **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 550 DEL 17/04/2019**

**OGGETTO:** Provvedimento di agire in giudizio: Consorzio c/ Prefetto di Foggia – Ricorso avverso verbale di contestazione dell’Anas spa n. 957 del 21.01.2019 – Giudice di Pace di Foggia.

#### **IL PRESIDENTE**

Visto il verbale n. 957 del 21.01.2019, notificato via pec in data 20.03.2019, con il quale l’Anas spa ha contestato al Consorzio per la Bonifica della Capitanata la violazione della “norma del codice della strada di cui all’art. 22 commi 1-11 perché manteneva in esercizio un accesso senza la prescritta autorizzazione“ sulla Strada Statale 90, in agro di Foggia, con applicazione della sanzione ivi prevista, nonché con “obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore”;

Rilevato che la contestazione nei confronti del Consorzio appare con evidenza erronea, illegittima e priva di fondamento, poiché l’attraversamento della strada in questione, unitamente alle infrastrutture di pertinenza ivi esistenti da oltre trenta anni, è stato regolarmente realizzato dal Consorzio nell’ambito dell’esecuzione dei “Lavori di utilizzazione delle acque del Fortore” – assentiti in concessione al Consorzio dalla ex Cassa per il Mezzogiorno – P.S. 14 – 23/50117, - previa autorizzazione provvisoria del compartimento della viabilità dell’Anas prot. n. 4885/2884 – V del 18.12.1983, cui ha fatto seguito la sottoscrizione del disciplinare di concessione prot. n. 27042 del 17.12.1983, nonché l’emissione del decreto del Capo Compartimento della viabilità Anas prot. n. 17785/2884-V del 05.01.1984;

Considerato, pertanto, che è interesse dell’Ente agire in giudizio per l’annullamento, previa sospensiva, del predetto verbale, proponendo ricorso nei confronti del Prefetto di Foggia, poichè, ai sensi dell’art. 204 bis del codice della strada e del richiamato art.7 del Dlgs n. 150/2011, allorquando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari dell’Anas, la legittimazione passiva spetta al Prefetto;

Attesa l’urgenza di provvedere ad instaurare il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Foggia entro l’imminente scadenza del 19.04.2019;

Con i poteri di cui all’art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, di agire in giudizio nei confronti del Prefetto di Foggia, legittimato passivo in forza della normativa indicata in premessa, dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, per l’annullamento, previa sospensiva, del verbale di contestazione n. 957 del 21.01.2019, notificato via pec in data 20.03.2019 dall’Anas spa, conferendo mandato di rappresentare e difendere l’Ente, anche disgiuntamente, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, nonché di chiamare terzi in causa, agli avv.ti Aristide Guerrasio e Raffaele di Mauro, del Settore Legale dell’Ente, eleggendo domicilio presso di loro in Foggia al Corso Roma n. 2.

La presente determinazione, avente carattere d’urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 18/04/2019.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)